

CORSO DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



MODULO 1 GIURIDICO NORMATIVO

Riferimenti normativi

2

- ✓ Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- ✓ Accordi Stato Regioni del 21/12/2011
- ✓ D.M. 363/98
- ✓ Decreto Rettorale 778/2019
- ✓ Legge 17 dicembre 2021, n. 215



«Patto» dell'aula

3

- Perché siamo qui?
- Cosa vogliamo trasmettervi?
- Quali sono le vostre aspettative?
- I vostri bisogni?
- Regole del corso...



Programma e struttura del corso

4

	ARGOMENTO	SESSIONI
MODULO 1 GIURIDICO / NORMATIVO	Introduzione Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori Soggetti del sistema di prevenzione aziendale Regolamento sicurezza del Politecnico Responsabilità civile e penale Delega di funzioni	Giovedì 19/10 pomeriggio Martedì 24/10 mattina
MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	Principi di igiene del lavoro Le tipologie di rischio Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione Ambienti di lavoro e VDT Rischio di interferenza Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze Gestione delle attrezzature di lavoro	Venerdì 10/11 mattina Martedì 14/11 pomeriggio
MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI	Agenti chimici, cancerogeni, mutageni Dispositivi di protezione collettiva e individuale Agenti biologici Radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici Uso di gas compressi e atmosfere esplosive Amianto e fibre artificiali vetrose	Martedì 21/11 mattina Lunedì 27/11 pomeriggio
MODULO 4 FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA	Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione Rischio ricollegabile a categorie di lavoratori (gravidanza, disabilità, stanieri, ecc) Scheda Individuale di Ricognizione (SIR) e sistema SafetyLive Piano formativo per le figure della sicurezza Informazione e addestramento Test finale	Lunedì 4/12 pomeriggio Giovedì 14/12 mattina

Programma Modulo 1

5

ARGOMENTO	DURATA [h]	RELATORE
Introduzione	0,5	Figura istituzionale
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori Regolamento sicurezza del Politecnico Soggetti del sistema di prevenzione aziendale	2	Davide Negro
Responsabilità civile e penale Delega di funzioni	1	Davide Labagnara
Question time	0,5	/

Nasce la normativa in materia di salute e sicurezza

6



Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

Il Codice Penale - 1930

7

- ✓ **Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.** Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia...
- ✓ **Art. 589 - Omicidio Colposo** ...se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione ...
- ✓ **Art. 590 - Lesioni Colpose**...se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena ...

Il Codice Civile - 1942

8

- ✓ **Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro.** L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
- ✓ **Art. 2050 – Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.** Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

La Costituzione

- ✓ **art. 32** - «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...».
- ✓ **art. 35** - «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori...».
- ✓ **art. 41** - «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza...».

Anni '50 –'90

- ✓ D.P.R. n. 547 del 1955 che stabilisce le “regole per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività produttive in generale”
- ✓ D.P.R. n. 303 del 1956 relativo alle “norme generali per l’igiene del lavoro”
- ✓ D.P.R. 164/56 che regola la “prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”.
- ✓ D.P.R. 175/88 sui grandi rischi industriali(La Direttiva Seveso);
- ✓ Legge n. 46/90 che ha introdotto precise regole nell’ambito della sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento, tecnologici;
- ✓ D.Lgs. 277/91 che stabilisce regole precise in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- ✓ Legge n. 257 del 27/3/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”.

Le Direttive Europee

11



1989

Prime direttive sulla tutela e salute dei lavoratori



1994


D.Lgs. 626

- Provvedimenti che gli Stati Membri devono adottare.
- Stabiliscono dei criteri minimi.
- Definiscono i "requisiti essenziali" per garantire un elevato livello di tutela.

L'evoluzione dell'approccio normativo


12

PRIMA del D. Lgs. 626/94



La **sicurezza** deriva dal rispetto di regole e caratteristiche puntuali prescrittive imposte dalle norme

CON il D. Lgs. 626/94
(ora D. Lgs. 81/2008)



La **sicurezza** è il risultato di una corretta **GESTIONE DELLE ATTIVITÀ**
L'organizzazione deve preoccuparsi di **COSTRUIRE** e **MANTENERE** la sicurezza

Mero rispetto delle norme
Lavoratore ruolo passivo

Sistema di prevenzione legato ai soggetti ed ai comportamenti e responsabilità

Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

13

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

riforma, riunisce ed armonizza le disposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

Abrogazione del D.Lgs 626/94

Decreto Legislativo 81/08 - misure generali di tutela (Art. 15)

14

- ✓ Individuazione e valutazione di tutti i rischi potenzialmente presenti
- ✓ Eliminazione o abbassamento al minimo dei rischi
- ✓ Principi di ergonomia
- ✓ Riduzione degli esposti
- ✓ Priorità alle misure di protezione collettiva
- ✓ Controllo sanitario
- ✓ Informazione, formazione e addestramento per lavoratori, dirigenti e preposti
- ✓ Partecipazione collettiva
- ✓ Programmazione della prevenzione
- ✓ Misure di emergenza
- ✓ Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti

Decreto Ministeriale 363/98

15

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 626/94 (Abrogato per D.Lgs.81/08)



Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli Atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli Atenei stessi.

DM 363/98: focus sulle Università

16

- Garanzia della libertà di ricerca e di didattica.
- Le attività di ricerca e sperimentazione, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze.
- Il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo-gestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture.
- Le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità.




Emanazione nuovo Regolamento

17



Principi ispiratori del Regolamento

18



Campo di applicazione del Regolamento

19

Tutte le attività lavorative, di didattica, di ricerca o di servizio...

svolte presso il Politecnico, presso tutte le sue Sedi, Strutture e uffici, laboratori decentrati.

svolte presso Enti esterni e disciplinate da apposite Convenzioni.

svolte in luoghi di lavoro al di fuori dell'Ateneo, e che necessitino di una disciplina ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Tutti i lavoratori del Politecnico, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati.

Gli attori del sistema di prevenzione

20

- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore
- Medico Competente
- Squadre di emergenza*
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS



* Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Organigramma della Sicurezza

21



Datore di Lavoro

22

Il datore di lavoro del Politecnico di Torino è il Magnifico Rettore



È il «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».

Dirigente ai fini della sicurezza

23



Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del DDL organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

- Direttore Generale, per le Strutture di sua competenza e per le Strutture di staff agli Organi di Ateneo;
- Responsabile di Struttura di I Livello dell'Amministrazione Centrale;
- Direttore di Dipartimento;
- eventuali altri soggetti, il cui atto di istituzione contemplerà la nomina formale quale Dirigente ai fini della sicurezza.

Compiti dei Dirigenti - 1

24

Adozione di tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, necessarie ai fini della sicurezza e igiene del lavoro, a rispettare e far rispettare le disposizioni sia generali sia particolari in materia di SSL, a vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di P&P.

- ✓ attuare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori **fatte salve quelle a carico del RADRL**;
- ✓ attivarsi affinché venga aggiornato il DVR;
- ✓ attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi, organizzando le attività a rischio prima che le stesse vengano poste in essere e vigilando su di esse;
- ✓ organizzare procedure per accesso ai laboratori al di fuori dell'orario ufficiale di apertura della Sede;
- ✓ attuare tutti gli adempimenti per la gestione dei rischi interferenziali;

Compiti dei Dirigenti - 2

25

- ✓ prendere le misure appropriate, anche attraverso limitazione degli accessi, affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone o utilizzino macchine e attrezzature;
- ✓ attivarsi nei confronti dei RADRL e vigilare affinché questi ultimi forniscano, anche nei singoli insegnamenti, le istruzioni necessarie a garantire la corretta informazione e formazione degli studenti in laboratorio;
- ✓ vigilare sull'attuazione di tutte le disposizioni ... per le ipotesi di progettazione, messa in servizio e impiego di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o altri mezzi tecnici, realizzati o auto costruiti nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio svolte presso l'Ateneo, nonché in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici fisici o biologici realizzati nelle predette attività.

Stante la specificità di ciascuna Struttura dell'Ateneo, i Dirigenti possono indicare, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, altri Preposti cui assegnare compiti ai fini della sicurezza...

Il Preposto ai fini della sicurezza

26

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



PREPOSTO!



RADRL!

Individuare i Preposti

27



- Responsabili Gestionali Amministrativi (RGA);
- **Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL);**
- Responsabili dell'attività didattica in aula;
- altre figure appositamente individuate.

Art. 299 D.Lgs. 81/08: Esercizio di fatto di poteri direttivi:

- ✓ anche in assenza di nomina formale;
- ✓ competenza posseduta;
- ✓ mansioni ricoperte;
- ✓ ambito di discrezionalità;
- ✓ posizione gerarchica.

Compiti del Preposto - 1

28



- ✓ sovrintendere e vigilare sulla osservanza degli obblighi di legge, delle disposizioni in materia di SSL e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- ✓ in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- ✓ verificare affinché soltanto i soggetti che hanno ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento accedano alle zone a rischio;
- ✓ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;

Compiti del Preposto - 2

29



- ✓ in caso di emergenza dare istruzioni affinché i lavoratori e gli altri soggetti, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✓ in caso di emergenza, informare tempestivamente i soggetti esposti circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ segnalare tempestivamente al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro o l'attività, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
- ✓ In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

IL RADRL


DM 363/98 Art.2 : soggetti e categorie di riferimento

30

Responsabile dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio : soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività **didattiche o di ricerca in laboratorio.**



Al RADRL è riconosciuta la funzione di **Preposto**



Laboratori

31

Luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.



Individuazione del RADRL

32

- Docente formalmente individuato quale Responsabile di un laboratorio;
- personale che sovrintende formalmente alle attività di ricerca svolte nell'ambito di uno o più laboratori;
- titolare di una attività didattica o di ricerca nell'ambito di un laboratorio;
- titolare di un insegnamento che preveda, a quadro didattico, ore di laboratorio;
- titolare di attività didattiche o di ricerca svolte all'esterno dell'Ateneo;
- relatore di tesi, anche di dottorato, ovvero correlatore responsabile, per attività di ricerca effettuate da studenti nei laboratori del Politecnico o svolte presso Enti esterni, ad eccezione dei casi in cui la dipendenza funzionale dello studente sia formalmente affidata al medesimo Ente esterno presso cui svolge la tesi.

Compiti del RADRL - 1

33

- ✓ Identificare, prima di iniziare nuove attività ovvero in occasione di cambiamenti rilevanti, tutti i soggetti esposti a rischio, dandone comunicazione a PREP;
- ✓ identificare i pericoli, nel caso di nuova attività sperimentale che preveda la realizzazione e/o utilizzo di nuova attrezzatura/processo/sostanza, dandone comunicazione al PREP;
- ✓ attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza, in particolare in caso di avviamento di nuove tematiche di ricerca sperimentale presso i laboratori, affinché sia aggiornato il DVR.
- ✓ adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

Compiti del RADRL - 2

34

- ✓ Elaborare le eventuali procedure operative, buone prassi di lavoro, protocolli e regole di accesso, per gli aspetti di sicurezza connessi con le attività a rischio;
- ✓ provvedere, direttamente o avvalendosi di un qualificato collaboratore, all'informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti esposti sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione
- ✓ vigilare sull'osservanza e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ✓ collaborare attivamente con il DDL, con i Dirigenti, con i Preposti e con il Servizio Prevenzione.
- ✓ frequentare i corsi di formazione e aggiornamento sulla SSL.

Il Datore di Lavoro ed il RADRL

35

Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore in quanto Datore di lavoro ed al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio dal quale dipendono dette attività (Reg. Art. 4)



Il Rettore....possa con apposita Delega di funzioni, trasferire in tutto o in parte gli obblighi e le attribuzioni proprie del DDL, in quanto delegabili,....a soggetti terzi, tra cui i dirigenti ai fini della sicurezza e i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio per quanto attiene alle attività di didattica o di ricerca in laboratorio di loro competenza e limitatamente ad esse.

D.M. n. 363/98 Art.9 - progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

36

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, **il DDL ed il RADRL, per quanto di rispettiva competenza, devono:**

a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;

b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione;

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici...

Responsabile dell'attività didattica in aula


37

Il soggetto che svolge attività didattiche in un'aula per conto dell'Ateneo:

- i docenti titolari dei corsi,
- i docenti a contratto,
- gli assistenti,
- i collaboratori di supporto alla didattica complementare e tutti i soggetti incaricati.



Al Responsabile dell'attività didattica in aula è riconosciuta la funzione di **Preposto**



Lavoratore

38



Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...

- i titolari di assegni di ricerca;
- il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo;
- i tesisti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischio;
- i lavoratori non organicamente strutturati, ma dei quali il Politecnico di Torino si avvale in virtù di appositi e regolari contratti;
- il personale appartenente ad altri Enti che, nell'ambito di specifici accordi e convenzioni, operi in locali universitari;

Gli studenti

39

Gli allievi degli istituti universitari nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali **limitatamente ai periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.**

Durante il tempo in cui gli studenti sono applicati ai “Laboratori”, così come definiti nel presente Regolamento questi assumono temporaneamente la qualifica di “lavoratore”.



Servizio prevenzione e protezione

40

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è «l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori».



- ✓ Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda, o incarica persone o servizi esterni ...
- ✓ Gli addetti e i responsabili devono possedere adeguate capacità e requisiti professionali, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
- ✓ Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Compiti del Servizio prevenzione e protezione

41

- ✓ Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure di sicurezza.
- ✓ Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive.
- ✓ Elaborazione delle procedure di sicurezza.
- ✓ Proposta di programmi di formazione ed informazione dei lavoratori.
- ✓ Partecipazione alle consultazioni annuali in materia di tutela della salute e della sicurezza.
- ✓ Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 D.Lgs. 81/08.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

42

Persona, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

- ✓ Accede ai luoghi di lavoro.
- ✓ Consultato sulla valutazione dei rischi.
- ✓ Consultato sulla designazione di RSPP e ASPP, MC e squadre emergenza.
- ✓ Consultato in merito alla formazione.
- ✓ Riceve le informazioni inerenti valutazione dei rischi, misure di prevenzione, infortuni e malattie professionali.
- ✓ Partecipa alla Riunione Periodica.
- ✓ Fa proposte in merito alla attività di prevenzione.
- ✓ Può fare ricorso alle Autorità competenti.

